

STATUTO PREMESSE

La Fondazione (ex IPAB) ha avuto origine da varie disposizioni testamentarie, la prima delle quali risale al 1861, ad essa seguirono vari lasciti e donazioni fino al 1928.

Esattamente ha avuto origine dalle seguenti disposizioni:

1^ testamento 16 settembre 1861 di Sandrini Maria fu Giuseppe

2^ testamento 16 giugno 1882 di Bulferetti Maddalena

3^ testamento Avv. Francesco Caretoni —

4^ testamento 20 giugno 1904 di Don Giacomo Caretoni fu Bortolo. I fratelli Caretoni lasciano la loro casa perché se ne faccia un piccolo ospedale ed un ricovero per vecchi e bisognosi, dandolo in gestione all'E.C.A. (Ente Comunale Assistenza) che si avvale dell'opera delle Suore di Carità della congregazione Beata Capitanio e V. Venosa, così come indicato nel testamento.

5^ testamento 12 ottobre 1906 di fausto Bezzi fu Giacomo

6^ testamento 15 agosto 1907 di Toloni Domenico fu Giuseppe —

7^ offerta 27 agosto 1913 di bianca lamj vedova Mirelli

8^ donazione 12 marzo 1920 Ditta Brichetti eredi Fu Gio.Maria

9^ donazione 28 giugno 1921 di Francesco Beccagutti fu Gio.Antonio di Breno

10^ lascito 26 febbraio 1916 di Favallini Gio.Battista fu Omobono —

11^ Lascito Cattaneo Beniamino fu Alessio

12^ donazione 17 agosto 1929 Zanimoni Maddalena

13^ lascito 1 ottobre 1928 Rota Giacomo fu Giacomo.

Essa adotta uno statuto conforme alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod..

ART. 1 - DENOMINAZIONE -

La denominazione diverrà "Fondazione Mons. Giacomo CARETONI ETS" a decorrere dal termine stabilito nell'art. 104, comma II del D.Lgs. 117/2017. Dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile. Solamente fino al termine stabilito nell'art. 104, comma II, del D.Lgs. 117/2017 essa continuerà ad aggiungere nella propria denominazione l'acronimo "Onlus" in luogo di "ETS".

La Fondazione ha sede in Ponte di Legno (BS), via Roma, 100. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Ha le caratteristiche di ente senza scopo di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Intende operare nell'ambito dei servizi socio sanitari coerentemente ai principi cristiani e alla volontà del Fondatore.

La "Fondazione Mons. Giacomo CARETONI ETS" svolge la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI -

La "Fondazione Mons. Giacomo CARETONI ETS" persegue lo scopo istituzionale di erogare attività nel settore dell'assistenza sociale e so-

cio sanitaria, a carattere residenziale, diurno, ambulatoriale e/o domiciliare, a favore di persone che si trovano, per qualsivoglia ragione, in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale integrato di servizi socio-sanitari-assistenziali, promuovendo la realizzazione di ogni iniziativa al rapporto persona-benessere concepito secondo la tradizione dell'insegnamento della Chiesa Cattolica, nel rispetto delle libere opinioni e scelte di ogni individuo.

La Fondazione provvede anche alla promozione e valorizzazione del volontariato ed alla promozione di iniziative intese a sensibilizzare e coinvolgere enti, cittadini, comunità locali e la pubblica amministrazione per una reale attenzione alle necessità delle persone più deboli, collaborando con le diverse istituzioni per le finalità comuni nell'interesse delle persone assistite.

Per il raggiungimento dei fini, la "Fondazione Mons. Giacomo CARETTONI ETS" svolge le attività considerate di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, diffusione e valorizzazione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) promozione o partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione;
- g) la partecipazione ad attività di progettazione e gestione della rete dei servizi sociosanitari e assistenziali.

La fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 3 - PATRIMONIO -

Il patrimonio della fondazione è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'ente per il conseguimento dei fini istituzionali.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art.4 del D.lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nelle Fondazioni per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive
- contributi a destinazione vincolata.

3. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI -

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni. —

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 - ORGANI -

Sono organi dell'Istituzione:

- a) il Consiglio di Amministrazione, con il suo Presidente;
- b) l'Organo di Controllo;
- c) l'Organo di Revisione Legale dei Conti, quando prescritto al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore o se previsto facoltativamente con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- d) Il Direttore Generale

ART. 6 - PRESIDENTE -

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio d'Amministrazione medesimo.

ART. 7 - COMPITI DEL PRESIDENTE -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale;
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Egli convoca e presiede il Consiglio ed ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi.

È il garante morale delle finalità caritative, sociali ed educative dell'opera e della fedeltà all'ispirazione originaria.

Assicura l'espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 13, anche conferendo ai singoli Consiglieri specifici incarichi di indirizzo e controllo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente e in mancanza di questi, il Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, il Consigliere più anziano d'età.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente:

- a) n. 3 membri di nomina del Sindaco del Comune di Ponte di Legno (BS), di cui uno residente e indicato dai cittadini della frazione Precasaglio;
- b) Parroco pro-tempore della parrocchia della "SS. Trinità" del Comune di Ponte di Legno (BS) - membro di diritto;
- c) un rappresentante degli Ospiti - utenti del servizio, nominato dall'assemblea degli stessi;
- d) n. 2 membri di nomina del Sindaco del Comune di Temù (BS).

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) esercizi (escluso il Parroco) a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Esso svolge la propria attività nel perseguimento delle finalità caritative sociali ed educative dell'opera e nella fedeltà all'ispirazione originaria.

Le funzioni di Presidente e di Membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e docu-

mentate per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato, che comunque non possono mai rappresentare un compenso individuale che non sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 9 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

La prima seduta del nuovo consiglio di Amministrazione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

A garanzia del buon funzionamento della fondazione, il Presidente informa con lettera raccomandata, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato, i soggetti titolari della competenza alla nomina del Consiglio affinché provvedano alle relative nomine. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza di detto mandato, alla nomina provvederà l'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Le nomine vengono in ogni caso comunicate all'autorità tutoria.

ART. 10 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI -

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

La decadenza o la cessazione per dimissioni, morte ed impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio e immediatamente comunicata alle autorità Tutoria ed ai soggetti che, ai sensi dell'art. 8, provvedono alla sostituzione.

ART. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale ove obbligatorio per legge; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con avviso, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da inviarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed in tal caso all'unanimità.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del consiglio coloro che, avendo interesse personale, non possono prendere parte alle deliberazioni.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il segretario-direttore generale dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

a) approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ove previsto dalla legge, cura la tenuta dei libri obbligatori per legge;

b) redige la relazione morale e finanziaria;

c) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge, con deliberazione assunta all'unanimità ovvero, in seconda votazione, da almeno 4/5 dei componenti ivi compreso il Presidente.

Le modifiche statutarie possono essere adottate solo se non stravolgono i connotati morali inderogabili voluti dal fondatore;

d) delibera la quantificazione delle rette di degenza;

e) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione tramite gli organismi deputati;

f) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;

g) forma e approva i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;

h) affida il Servizio di cassa ad Istituti bancari di notoria solidità;

i) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Direttore Generale dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni;

l) provvede alla nomina o/e revoca ove consentita dalla legge dei membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti;

L'esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti dell'amministrazione ai quali il Consiglio

avrà pieno accesso.

ART. 14 - DIRETTORE GENERALE -

In forza di apposita delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale provvede alla predisposizione degli atti del Consiglio di Amministrazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive, dei poteri e delle competenze attribuitegli.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO -

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO -

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio di esercizio, da redigersi secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione ed è regolato da apposito contratto-capitolato dallo stesso deliberato.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

ART. 18 - REGOLAMENTI INTERNI -

Le seguenti materie sono disciplinate da appositi regolamenti, procedure e/o protocolli, soggetti ad approvazione del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'ammissione e le modalità di fruizione dei servizi della Fondazione;
- b) il reclutamento, l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
- c) la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- d) definizione delle rette di ricovero;
- e) ogni altra materia che il consiglio di amministrazione ritenga di regolamentare.

Art. 19 - DURATA, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento -

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

La trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dalla Pubblica Amministrazione competente.

Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore scelto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza del 2/3 dei suoi componenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 - CLAUSOLA GENERALE SUL PERIODO TRANSITORIO FINO ALLA PIENA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE -

L'efficacia delle modifiche portate da questo Statuto per l'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore è subordinata alla decorrenza del termine indicato dall'art. 104, II co., del D. Lgs. 117/2017. Allo stesso termine è assoggettata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie precedenti della Fondazione relative alla sua qualifica di "Onlus" ex D. DLgs. 460/1997, momento in cui tali clausole diverranno definitivamente incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore. Pertanto a decorrere del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, X co., del Codice del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, come verrà istituito ai sensi di legge, la Fondazione sarà obbligata ad iscriversi nello stesso Registro nonché ad indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In tale momento diverranno definitivamente inefficaci tutte le clausole statutarie precedenti a questo testo contenenti il riferimento alle "Onlus" nonché attinenti al regime "Onlus".

La perdita della qualifica di "Onlus", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, non integra un'ipotesi di scioglimento della Fondazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l'art.22 del Codice del Terzo Settore) le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'art. 2, l co., D.P.R. 361/2000.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nelle more dell'istituzione del Registro medesimo si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice stesso.

Art. 21 - RINVIO -

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) nonché alle relative disposizioni di attuazione.

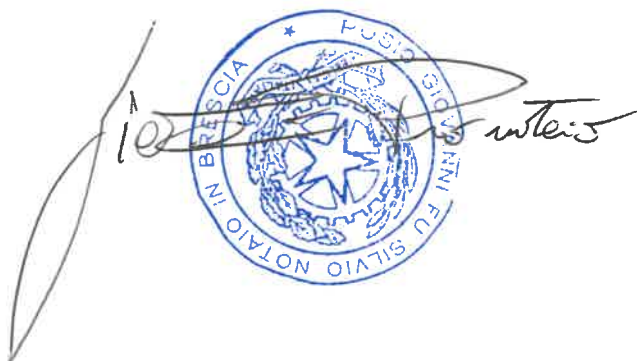
FIRMATO: _____

TOLONI LEONARDO

Giovanni Posio Notaio Sigillo



Copia conforme all'allegato "A" dell'atto in data 5 dicembre 2025 n.13154
di mio repertorio.
Ponte di Legno, ventidue marzo duemilaventisei (22.3.2026).

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO FU SILVIO" and "GIOVANNI FU SILVIO" around a central emblem. To the left of the stamp, there is a handwritten "102" and a large, stylized handwritten mark.

